Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0208(COD)

11.1.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro
(COM(2023)0364 – C9-0216/2023 – 2023/0208(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Stefan Berger

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro
(COM(2023)0364 – C9-0216/2023 – 2023/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0364),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0216/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli obblighi di pagamento che danno luogo a debiti pecuniari da estinguere in contanti. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per beni o servizi acquistati a distanza, online o attraverso qualsiasi

mezzo di comunicazione a distanza.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo socioeconomico e le difficoltà di accesso per determinati gruppi di popolazione. Se, alla luce della valutazione effettuata, l'accesso al contante è ritenuto sufficiente ed effettivo sul territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del	(7) Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo socioeconomico e le difficoltà di accesso per determinati gruppi di popolazione. Se, alla luce della valutazione effettuata, l'accesso al contante è ritenuto sufficiente ed effettivo sul territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del

contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche.	contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche. ***Per agevolare il controllo da parte degli Stati membri, i prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di sportelli automatici dovrebbero notificare per iscritto alla propria autorità nazionale competente la chiusura di ciascuno sportello automatico o di ciascuna succursale bancaria e condividere una valutazione volta a stabilire se l'accesso sufficiente ed effettivo al contante continui a essere garantito come definito dagli indicatori comuni. Qualora il livello di accesso al contante non sia sufficiente ed effettivo, il prestatore responsabile della chiusura dovrebbe adottare misure per porre rimedio a tale situazione.***
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione rivolti a uno specifico Stato membro quando le misure proposte da quest'ultimo appaiono insufficienti o quando, nonostante le risultanze della	(9) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione rivolti a uno specifico Stato membro quando le misure proposte da quest'ultimo appaiono insufficienti o quando, nonostante le risultanze della

relazione annuale trasmessa da tale Stato membro, le esclusioni unilaterali ex ante del contante ledono il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro e/o quando l'accesso al contante non è sufficiente ed effettivo. L'atto di esecuzione potrebbe imporre allo Stato membro interessato di adottare misure come quelle descritte ai considerando 7 e 8 o misure che sono state considerate efficaci in altri Stati membri per garantire che non siano lesi i principi dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante.	relazione annuale trasmessa da tale Stato membro, le esclusioni unilaterali ex ante del contante ledono il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro e/o quando l'accesso al contante non è sufficiente ed effettivo. L'atto di esecuzione potrebbe imporre allo Stato membro interessato di adottare misure come quelle descritte ai considerando 7 e 8 o misure che sono state considerate efficaci in altri Stati membri per garantire che non siano lesi i principi dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante. ***Nel preparare tali atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe consultare la Banca centrale europea.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire che ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro possano essere introdotte in una fase successiva, se necessarie, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento introducendo ulteriori deroghe al principio dell'obbligo di accettazione per l'intera zona euro. La Commissione può adottare tali ulteriori deroghe solo se sono necessarie, proporzionate al loro scopo e se salvaguardano l'efficacia del corso legale del contante in euro. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una	***soppresso***

normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Le pratiche unilaterali, come la non accettazione di pagamenti in contanti da parte di enti pubblici, compresi gli ospedali e i musei pubblici, non sono disciplinate dalle procedure di regolamento degli obblighi pecuniari previste dal diritto nazionale di uno Stato membro. Tali pratiche dovrebbero essere considerate esclusioni unilaterali ex ante del contante.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Al fine di garantire che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia rete di accettazione e siano in grado di utilizzare efficacemente l'euro digitale nei loro pagamenti giornalieri, i beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale non dovrebbero escludere unilateralmente i pagamenti in contanti attraverso clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o attraverso pratiche commerciali.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "esclusioni unilaterali ex ante del contante": una situazione in cui un dettagliante o un prestatore di servizi esclude unilateralmente il contante come metodo di pagamento, ad esempio mediante l'affissione di un cartello recante la dicitura "non si accetta contante". In tal caso, il pagatore e il beneficiario non concordano liberamente il mezzo di pagamento per l'acquisto;	4. "esclusioni unilaterali ex ante del contante": una situazione in cui un dettagliante o un prestatore di servizi esclude unilateralmente il contante come metodo di pagamento, ad esempio mediante l'affissione di un cartello recante la dicitura "non si accetta contante" ***o l'utilizzo di un contratto di adesione***. In tal caso, il pagatore e il beneficiario non concordano liberamente il mezzo di pagamento per l'acquisto;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento.	b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento***,*** ***conformemente all'articolo 5 bis***.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della lettera b), l'onere della prova per dimostrare che in una circostanza specifica sussisteva tale accordo spetta al beneficiario.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Divieto di esclusioni unilaterali ex ante del contante
	I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali, compresa l'affissione di cartelli recanti la dicitura "non si accetta contante", che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso delle banconote e delle monete in euro da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si

	considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.	1. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione***, ponderati in base agli indicatori nazionali individuali relativi alla domanda nazionale di contante,*** e valutano la situazione. ***Gli indicatori comuni valutano almeno i seguenti criteri:***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) l'accesso agli sportelli automatici, compresa la distanza geografica su strada e con i trasporti pubblici e il numero di sportelli automatici in relazione alla densità di popolazione;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) la disponibilità di sportelli automatici per i depositi in contanti e il finanziamento in contanti dei conti in euro digitale;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) la disponibilità di banconote di diverso valore presso gli sportelli automatici;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) la disponibilità di servizi di gestione del contante allo sportello, compresi gli orari di apertura delle succursali bancarie;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) l'accessibilità degli sportelli automatici e delle succursali bancarie in linea con la direttiva (UE) 2019/882; e

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f) le spese per i servizi di gestione del contante presso gli sportelli automatici e allo sportello.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I fornitori di sportelli automatici e i prestatori di servizi di pagamento che intendono chiudere una succursale bancaria o uno sportello automatico effettuano una valutazione d'impatto dettagliata sulla base degli indicatori comuni per garantire che continui a esservi un accesso sufficiente ed effettivo al contante dopo la chiusura della succursale bancaria o dello sportello automatico. Essi notificano per iscritto le loro conclusioni all'autorità nazionale competente. Qualora il livello di accesso al contante non sia sufficiente ed effettivo, il prestatore responsabile della chiusura adotta misure per porre rimedio a tale situazione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione adotta atti di esecuzione di applicazione generale relativi a una serie di indicatori comuni che gli Stati membri ***utilizzano*** per controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e	2. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione adotta atti di esecuzione di applicazione generale relativi a una serie di indicatori comuni che gli Stati membri ***prendono in considerazione insieme agli indicatori nazionali individuali*** per

l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali atti di esecuzione sono adottati [entro X mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11. Nel preparare tali atti di esecuzione, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e ***la fornitura di*** contante ***in linea con la domanda*** in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali atti di esecuzione sono adottati [entro X mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11. Nel preparare tali atti di esecuzione, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che ***il livello di accettazione*** dei pagamenti in contanti ***pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro*** o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.	4. Se ritiene che ***l'accettazione obbligatoria*** dei pagamenti in contanti ***sia pregiudicata*** o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione esamina le relazioni annuali in stretta consultazione con la Banca centrale europea. Se le misure correttive proposte da uno Stato membro a norma del paragrafo 4 appaiono insufficienti o se la Commissione ritiene	5. La Commissione esamina le relazioni annuali in stretta consultazione con la Banca centrale europea. Se le misure correttive proposte da uno Stato membro a norma del paragrafo 4 appaiono insufficienti o se la Commissione ritiene

che l'accettazione di pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante in uno Stato membro non sia in linea con gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 nonostante le risultanze della relazione annuale, la Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono misure adeguate e proporzionate che lo Stato membro interessato adotta entro il termine stabilito nel rispettivo atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11.

che l'accettazione di pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante in uno Stato membro non sia in linea con gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 nonostante le risultanze della relazione annuale, la Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono misure adeguate e proporzionate che lo Stato membro interessato adotta entro il termine stabilito nel rispettivo atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11. ***Nel preparare tali atti di esecuzione, la Commissione consulta la Banca centrale europea.***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***un*** mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***un mese*** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre*** mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***tre mesi*** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en